



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 38 DEL 26-04-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, MONTANASO LOMBARDO, SENNA LODIGIANA, ORIO LITTA E LIVRAGA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE PER LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARE D'APPALTO - CONCESSIONI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 19:15, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
CAPPELLETTI PIER LUIGI	SINDACO	X	
ZANELETTI GIULIANO	VICE SINDACO	X	
PISATI DARIO	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.

Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 46 del 26-04-2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, MONTANASO LOMBARDO, SENNA LODIGIANA, ORIO LITTA E LIVRAGA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE PER LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARE D'APPALTO - CONCESSIONI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI

Presentata dal Servizio: TECNICO

Allegati: 1

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per l'espletamento delle gare d'appalto e di concessione per l'affidamento di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.37 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si rende necessario provvedere alla nomina di Commissioni giudicatrici composte da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto – concessione, i quali non devono avere svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

Visto l'articolo 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto fino all'istituzione e completa operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni di disciplinare, in via transitoria, l'utilizzo di personale dipendente dei Comuni di Tavazzano con Villavesco, Miontanaso Lombardo, Senna Lodigiana, Orio Litta e Livraga che hanno manifestato interesse in tal senso, dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge allo scopo di provvedere alla costituzione delle Commissioni di che trattasi, in considerazione delle modeste dimensioni della pianta organica dei suddetti Enti;

Visto l'allegato schema di Convenzione per la costituzione di Commissioni giudicatrici di gare d'appalto – concessioni per l'affidamento di lavori, beni e servizi;

Tutto ciò premesso nell'ottica della più ampia collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche per il raggiungimento dei fini istituzionali e nel pieno rispetto del principio di reciprocità e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dei procedimenti amministrativi;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare il suddetto schema di Convenzione per la costituzione di Commissioni giudicatrici di gare d'appalto – concessioni per l'affidamento di lavori, beni e servizi, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Deliberazione N° 38 del 26-04-2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, MONTANASO LOMBARDO, SENNA LODIGIANA, ORIO LITTA E LIVRAGA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE PER LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARE D'APPALTO - CONCESSIONI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

Convenzione tra i Comuni di Tavazzano con Villavesco, Montanaso Lombardo, Senna Lodigiana, Orio Litta e Livraga per l'utilizzo di personale dipendente per la costituzione di Commissioni giudicatrici di gare d'appalto – concessioni per l'affidamento di lavori, beni e servizi.

Premesso che per l'espletamento delle gare d'appalto e di concessione per l'affidamento di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.37 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si rende necessario provvedere alla nomina di Commissioni giudicatrici composte da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto – concessione, i quali non devono avere svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

Visto l'articolo 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale testualmente così recita: *“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'[articolo 78](#), la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'[articolo 78](#) con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto”*;

Ritenuto fino all'istituzione e completa operatività dell'Albo suddetto di disciplinare, in via transitoria, l'utilizzo di personale dipendente dei Comuni sottoscrittori del presente accordo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allo scopo di provvedere alla costituzione delle Commissioni di che trattasi, in considerazione delle modeste dimensioni della pianta organica degli Enti aderenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

nell'ottica della più ampia collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche per il raggiungimento dei fini istituzionali e nel pieno rispetto del principio di reciprocità e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dei procedimenti amministrativi;

Tra i Comuni di Tavazzano con Villavesco, Montanaso Lombardo, Senna Lodigiana, Orio Litta e Livraga

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

I Comuni aderenti alla presente Convenzione autorizzano l'utilizzo dei rispettivi Responsabili di Servizio, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione, anche durante l'orario di lavoro, alle Commissioni giudicatrici per l'affidamento di appalti – concessioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 37 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indetti dai Comuni interessati;

ART. 2

La richiesta per l'autorizzazione all'utilizzo del Responsabile di Servizio per la partecipazione alle Commissioni di cui al art.1 della presente Convenzione, deve pervenire dal Comune richiedente al Comune autorizzante almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima seduta della Commissione giudicatrice; la richiesta deve contenere l'indicazione dell'oggetto della gara – concessione, il nominativo del Responsabile di cui si chiede l'utilizzo con la precisazione della durata dell'incarico;

ART. 3

L'Amministrazione Comunale, nella persona del Segretario Comunale, appurata la conformità della richiesta al presente Accordo e valutata l'assenza di pregiudizio al regolare svolgimento delle funzioni di competenza, rilascia l'autorizzazione richiesta;

ART. 4

La partecipazione alle Commissioni di cui al articolo 1 suddetto, non comporta la corresponsione di alcun compenso per l'attività svolta;

ART. 5

I Comuni aderenti, per non pregiudicare il normale espletamento dei compiti d'Istituto dei rispettivi Responsabili di Servizio, assicurano la turnazione degli stessi alla partecipazione alle Commissioni di cui all'art. 1 della presente Convenzione;

ART. 6

La presente Convenzione ha validità fino all'istituzione e completa operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.